

# «Anche nell'interesse delle future generazioni»? Un'indagine sul richiamo alla posterità

di Francesco Cirillo\*

**Abstract:** «Also in the interest of future generations»? An investigation into the appeal to posterity - The introduction of Article 9 of the Constitution's reference to future generations has sparked a debate in legal studies regarding their presumed legal subjectivity. This article calls for a theoretical-constitutionalist investigation, including a comparative analysis, with particular focus on the reference to 'künftigen Generationen' in Article 20a of the German Basic Law (introduced in 1994) and German constitutional jurisprudence (most recently, through an analysis of the Klimabeschluss of March 2021). The perspective should extend to other legal cultures that have dealt with similar issues, from the 'derecho de las generaciones futuras' to the 'générations futures' of French administrative experience.

The investigation shows that the reference, while necessary and meaningful for rhetorical purposes, repeats, in terms of application, the limitations identified at the theoretical level. In this sense, the Neubauer case of 2021 offers several prompts for constitutional reflection. The perspective of preserving the status quo towards an indistinct posterity shows several criticisms: it assumes the idea of a future humanity identical to the present one in terms of needs, employed resources, and the number of individuals, which is an anti-historical and perhaps naïve image; the idea of preservation, of passing the baton between generations, underestimates the dynamic burden on present generations in creating a better environment (active, not just conservative).

The observation of the emergence of environmental damage, in fact, demands a criticism towards vagueness of rhetorical clauses and requires an increasingly incisive cultural shift and a search for dogmatic categories that will be suitable for achieving sufficient effectiveness.

**Keywords:** rights, future generations, Germany, Article 20a of the German Basic Law; Article 9 of the Constitution.

## 1. La sostenibilità nel discorso giuridico

La sostenibilità ha assunto un rilievo sempre più incisivo nel discorso giuridico, sino a elevarsi a vero e proprio principio transnazionale<sup>1</sup>, comune

---

\* Dottore di ricerca in *Law and Cognitive Neuroscience* nell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma.

<sup>1</sup> Un principio, cioè, che travalica le frontiere nazionali e che non può ricondursi soltanto alle categorie del diritto internazionale (cfr. già diffusamente in P.C. Jessup, *Transnational Law*, New Haven, 1956) e che si afferma per il contestuale e spontaneo riconoscimento da parte degli interpreti, « per mezzo di una di strumenti eterogenei tra loro», la cui efficacia «ha molto spesso un fondamento extra ordinem» e la cui

ai diversi ordinamenti e con declinazioni peculiari che rispecchiano i contesti in cui viene sempre più spesso evocato. La sua affermazione nelle culture giuridiche frequentemente anticipa eventuali atti di recezione formale o di positivizzazione, ma avviene «generalmente per effetto dello spontaneo e diffuso riconoscimento del valore comune»<sup>2</sup> dell'equilibrio nello sfruttamento delle risorse, e si fonda sulla più diffusa constatazione degli effetti negativi dello sviluppo economico sull'ambiente e sugli ecosistemi. La dimensione diacronica dell'impatto dell'economia sull'ambiente, però, implica il riferimento al rapporto tra le generazioni: elemento presente già nelle prime formulazioni teoriche o scientifiche del concetto di sostenibilità<sup>3</sup> e tuttora centrale nelle relative trasposizioni giuridiche, come ad esempio nei richiami del costituzionalismo più recente. Si possono subito evocare, in tal senso, l'art. 20a della Legge fondamentale tedesca («*auch in Verantwortung für die künftigen Generationen*»), il preambolo della Carta di Nizza (che connette il godimento dei diritti a «*responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future*») o il novellato art. 9 della Costituzione italiana (secondo cui la Repubblica «*[t]utela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*»).

Per altro, non è soltanto nelle carte costituzionali che si assiste all'affermazione della sostenibilità come principio giuridico, ma essa figura come obiettivo politico e programmatico in diversi atti internazionali. Tra le principali dimensioni in cui tale principio è riscontrabile, si può richiamare l'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile<sup>4</sup>, che ha, tra i vari, l'o-

---

«legittimazione non riposa sulla forza, come per le decisioni politiche, ma o possiede una sua base razionale, o dimostra la propria capacità di essere accettata» (R. Tarchi, *Diritto transnazionale o diritti transnazionali? Il carattere enigmatico di una categoria giuridica debole ancora alla ricerca di un proprio statuto*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2, 2021, 8).

<sup>2</sup> Così, in relazione alla categoria del diritto transnazionale, L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017, 176.

<sup>3</sup> Il richiamo consueto è al c.d. rapporto Brundtland, ovvero il rapporto *Our Common Future* del World Commission on Environment and Development del 1987, nel quale si affermava: «Sustainable development is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need. It contains within it two key concepts: (i) the concept of 'need', in particular the essential need of the world's poor, to which overriding priority should be given; (ii) and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs». Simile formulazione era già rinvenibile nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 o nel cd. *Rapporto sui limiti dello sviluppo* commissionato al MIT dal Club di Roma (D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens III, *The Limits to Growth*, New York, 1972, 182): «The equilibrium society will have to weigh the trade-offs engendered by a finite earth not only with consideration of present human values but also with consideration of future generations». In modo analogo, ma senza richiami specifici all'impatto ambientale, la costituzione pastorale *Gaudium et spes* del 1965 (§ 70) evidenziava la necessità di «prevedere le situazioni future e di assicurare il giusto equilibrio tra i bisogni attuali di consumo, sia individuale che collettivo, e le esigenze di investimenti per la generazione successiva».

<sup>4</sup> ONU, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, Risoluzione n. 70/1 del 25 settembre 2015. Il documento fa un frequente riferimento al concetto di sostenibilità, richiamandolo 221 volte (per un confronto rapido che attesti il rilievo

biiettivo di «promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico». Il tema è stato poi oggetto della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)<sup>5</sup>. Anche l'Unione Europea ha intrapreso azioni in molteplici settori e i Paesi membri stanno convergendo verso obiettivi vincolanti con legislazioni coordinate<sup>6</sup>. In particolare, il *Green Deal* europeo stabilisce l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050<sup>7</sup>. In tutti questi documenti e programmi emerge la centralità del concetto di sviluppo sostenibile e, dunque, di sostenibilità, non solo con riferimento alla tutela dell'ambiente, ma anche con più ampie declinazioni sociali<sup>8</sup>, quasi che la nozione sia idonea a ricomprendere in sé principi e nozioni distintamente elaborati dalle culture giuridiche e dal pensiero politico, tra i quali spiccano principalmente l'eguaglianza e la solidarietà.

A ben vedere, si può affermare che la sostenibilità nella sua accezione meramente ambientale costituisca solo uno degli elementi di una nozione ben più complessa che integra fattori economici e sociali, basata sui principi del *systems thinking*<sup>9</sup>, su un diverso approccio sistemico alle questioni politiche (ambientali e non). Si può immaginare che la sostenibilità

---

quantitativo del suo uso, basti considerare che il concetto di eguaglianza è nominato – nelle sue diverse declinazioni – 13 volte, i diritti umani e le libertà fondamentali meno di 30 volte).

<sup>5</sup> Si tratta della XXVI Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, che si promette, tra i vari obiettivi, di azzerare le emissioni a livello globale entro il 2050, limitando l'aumento delle temperature, e di adattarsi per la salvaguardia delle comunità e degli habitat naturali, (cfr. <https://ukcop26.org/it/gli-obiettivi-della-cop26/>), nel corso della quale sono stati sottoscritti diversi documenti relativi a specifici settori in cui dovrà concretizzarsi lo sviluppo sostenibile, dalle foreste all'agricoltura, dall'energia all'educazione. L'Italia si è resa firmataria di 11 documenti (secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Transizione Ecologica del 12 novembre 2021).

<sup>6</sup> Un quadro del sistema multilivello di *governance* ambientale europea e delle criticità sorte a valle della crisi economica e delle alterazioni della *membership* europea è offerto in A. Jordan, V. Gravey, C. Adelle, *EU Environmental Policy at 50: Retrospect and Prospect*, in A. Jordan, V. Gravey (a cura di), *Environmental Policy in the EU*, London-New York, 2021, 357 ss.

<sup>7</sup> Su cui, cfr. L. Lionello, *Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di attuazione*, in *Jus*, 2, 2020, 105 ss.

<sup>8</sup> Infatti, il termine 'sostenibile', «[n]ato nel mondo delle politiche ambientali (soprattutto per il concetto di 'sviluppo sostenibile'), rapidamente ha contaminato settori diversi: la finanza sostenibile, il turismo sostenibile, l'architettura sostenibile, l'agricoltura ecc. oggi tutto appare sostenibile, o, più spesso, insostenibile» M. Cartabia, A. Simoncini, *Introduzione*, in M. Cartabia, A. Simoncini (a cura di), *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Bologna, 2009, 13. Sul punto anche R. Bifulco, *La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia della morale e diritto naturale laico*, in A. D'Aloia (a cura di), *Diritti e costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, 2003, 171. Infatti, quanto al concetto di sostenibilità, le «origini sono rinvenibili, senza dubbio, nella materia ambientale, in cui si fa riferimento alla potenzialità di un certo ecosistema di permanere inalterato nel tempo; ma il tema della sostenibilità si ricollega anche ad altri settori quali quello economico, sociale e culturale» (G. Sciancalepore, *Le dimensioni della sostenibilità*, in *Iura and Legal System*, 1, 2020, 8).

<sup>9</sup> Cfr. in tema, basti il richiamo a F. Capra, *Development and Sustainability*, in *Thresholds in Education*, 4, 2004, 1-3.

ambientale sia un macro-insieme in cui ricomprendere quella sociale, al cui interno collocare a sua volta quella economica in senso stretto, oppure si possono descrivere queste tre componenti in un diagramma di Venn, dove ogni insieme ha aree di reciproca sovrapposizione e una zona di convergenza delle tre dimensioni che rappresenta il nucleo duro della sostenibilità più generalmente intesa<sup>10</sup>. È evidente – allora – che nella sua accezione sociale ed economica la sostenibilità sia percepibile, nelle coordinate del diritto, proprio come connessa all’eguaglianza e alla solidarietà, mentre la questione ambientale si caratterizza per la sua singolare novità e la sua irriducibile diversità rispetto alle questioni tradizionalmente affrontate dal pensiero politico-giuridico. Tale principio, la cui genesi articolata si fonda su saperi disciplinari distinti e iniziative di carattere internazionale, è confluito progressivamente nella dimensione giuridica, sia per vie formali (così nel caso di un suo riconoscimento sul fronte del diritto positivo), sia permeando le diverse culture giuridiche, con effetti sul formante giurisprudenziale e dottrinale.

Si è assistito, così, a una progressiva espansione di un approccio proprio di diverse discipline scientifiche e umanistiche, nel senso anche di una «influenza delle opere scientifiche e delle dottrine accademiche sulle decisioni delle corti costituzionali e supreme» che non sembra «reggere allo studio condotto attraverso la lente del rapporto dottrina/giurisprudenza»<sup>11</sup>; un fenomeno che produce trasposizioni di concetti spesso alieni alle categorie giuridiche elaborate nelle differenti tradizioni, i quali talora si prestano a essere ricompresi in modelli teorici riferibili a principi consolidati, come eguaglianza e solidarietà, talaltra faticano ad adattarsi al quadro sistematico di un determinato ordinamento. Con riferimento alla sostenibilità ambientale, in particolare, ciò accade per la problematica trasposizione del richiamo alle generazioni future in relazione alle logiche egualitarie o solidaristiche, che non abbracciano tradizionalmente una dimensione diacronica.

Infatti, quanto all’accezione ambientale della sostenibilità sulla quale ci si intende qui soffermare, si osserva che la battaglia contro il cambiamento climatico si distingue per un fattore “spazio” e per un fattore “tempo”: per il profilo sincronico del necessario coinvolgimento della comunità internazionale, poiché soltanto il coordinamento transnazionale – *lato sensu* inteso – delle politiche sembrerebbe in grado di fronteggiare il problema, e per il profilo diacronico del tempo di ogni intervento utile, poiché il cambiamento climatico indotto dall’uomo è un fenomeno percepibile e governabile soltanto se si assume una prospettiva temporale molto ampia<sup>12</sup>. Entrambe le caratteristiche determinano criticità per gli ordinamenti giuridici, di ordine e grado differente. Ma se il fattore “spazio” può essere –

---

<sup>10</sup> Due diagrammi, di Eulero e di Venn, illustrano la duplice accezione: B. Purvis, Y. Mao, D. Robinson, *Three Pillars of Sustainability: in Search of Conceptual Origins*, in *Sustainability Science*, 14, 2019, 682.

<sup>11</sup> L. Pegoraro, *Ruolo della dottrina, comparazione e “legal tourism”*, in *Diálogo de Saberes*, 2015, 220-221.

<sup>12</sup> Alcune di queste contraddizioni erano già osservate, diffusamente, nel collettaneo di W. M. Lafferty, J. Meadowcroft (a cura di), *Democracy and the Environment*, Cheltenham, 1996.

almeno in parte – superato<sup>13</sup>, per esempio, allontanandosi dalla logica dello Stato nazionale e approdando a modelli di cooperazione sempre più intensa (dei quali l’Unione Europea rappresenta uno tra i principali laboratori nello scenario globale); quanto al fattore “tempo”, invece, le questioni sono ancora controverse e sembrano destinate a restare aperte.

Intanto, nessun governo o parlamento democraticamente eletto può assumere una prospettiva temporale così ampia da includere un risultato percepibile a pochi anni dagli eventuali interventi o, comunque, in un periodo apprezzabile per la logica elettorale<sup>14</sup>. Poi, nonostante i tentativi di giuridificare i rapporti tra le generazioni presenti e future (anche solo come doveri della generazione presente<sup>15</sup>), va sottolineata la difficoltà di vincolare con effettività ai principi in parola l’azione politica e l’attività economica, cosicché spesso si assiste a una distanza eccessiva tra l’orizzonte retorico delle affermazioni di principio e la dimensione dei fatti, spesso non del tutto appagante.

Allora, anche se il tema della tutela dell’ambiente si pone nelle coordinate del diritto – si pensi al caso italiano – soprattutto come tutela del paesaggio, governo del territorio o dei beni ambientali, appare evidente che la questione non si risolve soltanto nelle coordinate spaziali che la definiscono, ma soprattutto nella prospettiva temporale che l’ordine giuridico deve assumere per trovare garanzie idonee a soddisfare i propositi perseguiti.

Una delle questioni di principale interesse, quindi, consiste nel qualificare l’ordine giuridico dell’assunto etico della sostenibilità, così da dotare l’agenda politica della tutela ambientale di vere e proprie garanzie sul fronte del diritto: del diritto pubblico e costituzionale, nel senso di vincolare l’azione del legislatore e della pubblica amministrazione al rispetto del principio di sostenibilità; ma anche nel settore del diritto privato, inteso ora nell’accezione più ampia e con riferimento a tutti i rapporti in cui si dispiega l’autonomia negoziale; così come nel contesto internazionale, dove pure la questione ritrova il suo spazio più idoneo, considerata la dimensione

---

<sup>13</sup> Non senza criticità: per un’analisi del concetto di territorio nella prospettiva globale e *glocale*, nonché delle tensioni tra orizzonte democratico statale e dimensioni spaziali transnazionali, cfr. A. Di Martino, *Gli itinerari costituzionali del territorio: una prospettiva comparata*, in *Rivista AIC*, 3, 2021, 20 ss.

<sup>14</sup> Groppi osserva che «[a] tal fine non rilevano i meccanismi della democrazia partecipativa, spesso invocati in materia ambientale, in quanto anch’essi sono finalizzati, in sostanza, a dare voce ai diretti interessati nel momento presente, ma, al pari degli istituti della democrazia rappresentativa, non sono idonei a prendere in considerazione l’impatto futuro delle decisioni» T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2016, 65. Sul punto, v. anche M. Cartabia, A. Simoncini, *Introduzione*, cit., 12 ss.

<sup>15</sup> I diritti delle generazioni future sono coniugati come doveri della generazione attuale, per esempio, da S. Mabellini, *La sostenibilità in campo ambientale e i diritti delle generazioni future: un’ulteriore prova delle capacità palinogenetiche dell’art. 9, comma 2, Cost.*, in *Diritto e società*, 2, 2018, 151 ss. Non c’è dubbio, poi, che nelle costituzioni ci sia una necessaria «proiezione verso le future generazioni» che però non si traduce necessariamente in un richiamo esplicito (S. Grassi, *La Costituzione siamo noi*, in *Nomos*, 1, 2017, 11).

irriducibilmente globale dei problemi<sup>16</sup>. Però, questa nuova sfida ha posto in crisi alcune categorie giuridiche, se non anche le basi su cui reggono gli ordinamenti contemporanei, soprattutto in ragione dell'inidoneità degli strumenti concettuali ordinari a contemplare un orizzonte temporale così ampio da includere la dimensione transgenerazionale dell'ambiente, e così anche i suoi equilibri o mutamenti.

Questo contributo, infatti, gioca volontariamente sul *décalage* delle categorie giuridiche adottate in relazione al tema innanzitutto pregiuridico<sup>17</sup>, etico o politico<sup>18</sup>, della sostenibilità, intesa come equilibrio tra la soddisfazione dei bisogni del presente e la preservazione di quelli delle generazioni future<sup>19</sup>. È forse utile richiamare un orizzonte di riferimenti così variegato, soprattutto perché, come osservato, il concetto ha una genesi composita, se non anche disarticolata, e la stessa letteratura giuridica fa un diffuso ricorso all'etica, alla filosofia morale o alle scienze naturalistiche per la fondazione di una cultura giuridica ecologista e per la creazione di un programma giuridico-politico che sia conseguente<sup>20</sup>.

Così, una simile idea di sostenibilità ha trovato diffusamente una progressiva giuridicizzazione nella sostituzione del concetto empirico di bisogno (di cui, per esempio, al rapporto Brundtland) con quello di diritto<sup>21</sup>,

---

<sup>16</sup> Cfr., tra i tanti, S. M. Gardiner, *A Call for a Global Constitutional Convention Focused on Future Generations*, in *Ethics & International Affairs*, 3, 2014, 299 ss., che ancora il tema a un piano etico e, chiaramente, al nesso intergenerazionale.

<sup>17</sup> In quanto, appunto, l'affermazione del concetto di sostenibilità è attestata nella riflessione scientifica e politica che ha preceduto e influenzato la sua comparsa transazionale negli ordinamenti giuridici.

<sup>18</sup> Sul concetto etico di sostenibilità, ci si limita a richiamare D. Parfit, *Ragioni e persone*, Milano, 1989 (ed. orig. 1984), 447 ss., su cui ampiamente *sub* § 3. Un quadro rapido dell'evoluzione del concetto politico in I. Scoones, *The Politics of Sustainability and Development*, in *Annual Review of Environment and Resources*, 2016, 294-319.

<sup>19</sup> Da ultimo, cfr. D. Porena, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, 1: «Il concetto di sostenibilità, nelle pur varie interpretazioni che ne sono state offerte, sembra poter essere ricondotto, sul piano finalistico, all'obiettivo ideale della preservazione dei bisogni delle generazioni future».

<sup>20</sup> Cfr. per esempio con riferimento all'orizzonte spagnolo, diffusamente in R. Martín Mateo, *La revolución ambiental pendiente, Lección inaugural del curso académico*, Alicante, 2000; secondo cui in particolare (17) «el nuevo enfoque, adición, que no substituye, imperativos derivados de las Ciencias naturales: la física, la química y derivadamente, la biología. Los juristas se mueven aquí a desgana, no les es fácil asimilar lo que de ellos finalmente se espera» e dunque (18) l'umanità «debe dotarse de un cuerpo normativo que recoja los dictados de las Ciencias de la Naturaleza, para una prudente utilización económica de la Biosfera. Para ello se necesitará contar además con el apoyo de la Ética y de la Física.» Approcci analoghi si possono rinvenire anche nella letteratura italiana, dove per esempio si afferma che «[1]l'approccio giuridico al problema dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, inoltre, implicando anche il tema dei valori alla luce dei quali effettuare scelte e decisioni, non può non essere coinvolto dalla riflessione morale ed etica», salvo riconoscere – e ciò vale per ogni ordinamento che insiste sulla distinzione fra diritto e morale – che il giurista debba evitare una «moralizzazione del diritto» (F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010, 44-45).

<sup>21</sup> Sul punto, tra i tanti, R. Bifulco, *Diritto generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, e diffusamente in R. Bifulco, A. D'Aloia

nel senso della preservazione dei diritti delle generazioni future<sup>22</sup>. In breve, la tendenza complessiva che si attesta mira a introdurre un limite (anche) giuridico allo sviluppo economico incontrollato, di modo che il limite costituisca «un “fattore costitutivo” del concetto e ne definisc[a] lo sfondo problematico»<sup>23</sup>.

Cionondimeno, la sostenibilità in senso giuridico oscilla tra le nozioni di principio, di valore, di diritto soggettivo o di interesse, scontando una sorte simile a molti nuovi concetti che interessano la politica del diritto<sup>24</sup>.

Ma se la comparsa e la circolazione nel discorso giuridico del concetto deve essere osservata con riguardo al *milieu* di cui si è detto, allo stesso orizzonte vanno ricondotte le critiche che sono sorte nei differenti contesti, proprio perché – in relazione alle trasposizioni più disinvolve dei concetti – si osserva che un «uso acritico, e inconsapevole delle implicazioni che hanno i trapianti, si riverbera nella legislazione e nella giurisprudenza»<sup>25</sup>, con effetti spesso indesiderati. Cionondimeno, allora, lo stesso *entanglement* che può aver determinato paradossi e aporie può offrire possibili soluzioni ai rischi di una forte decontestualizzazione del concetto di sostenibilità o di una sua formulazione troppo astratta.

Infatti, una parte della letteratura politologica e storica ha evidenziato che l'uso inflazionato del concetto di sostenibilità ne complica la definizione analitica, che esso altro non sia che una “parola di gomma”<sup>26</sup> o che rischi di provocare un restringimento dei rapporti tra uomo e ambiente nel solo schema della pianificazione razionale, quasi che si connoti come una “parola del potere”<sup>27</sup>. Certo è che i concetti di sostenibilità e di sviluppo sostenibile poggino su due elementi la cui genealogia è visibilmente connessa al contesto che li ha prodotti, come sarà ribadito nelle conclusioni: da un lato,

---

(a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008.

<sup>22</sup> Tra le prime affermazioni più autorevoli, A.-A. Bruhl, *Justice Unconceived: How Posterity Has Rights*, in *Yale Journal of Law & the Humanities*, 14, 2002, 393 ss.; ne osserva le implicazioni in prospettiva critica, F. Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista Quadrimestrale del Diritto dell'Ambiente*, 2010, 13, affermando che «si assisterebbe al passaggio dal concetto di sviluppo sostenibile al paradigma dei doveri verso le generazioni future, pur sempre in un quadro di responsabilità e di solidarietà che conferma quanto sia illusoria l'idea del diritto soggettivo»; sul punto anche E. Manfrellotti, “*Deorum manium iura sancta sunt*”. *I c.d. diritti delle generazioni future (e di quelle passate) nell'esperienza giuridica italiana: il caso della disciplina della v.r.a. in materia di biotecnologie*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 615 ss.

<sup>23</sup> Così F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., 144.

<sup>24</sup> Sulla difficoltà definitoria del concetto, v. S. Pedrabissi, *Sviluppo sostenibile: l'evoluzione giuridica di un concetto mai definito*, in *Revista Ibérica do Direito*, 1, 2020, 157-168, in particolare, 163: «A queste incertezze dal punto di vista contenutistico fanno riscontro significativi dubbi quanto all'efficacia giuridica del principio: ad oggi non risulta ancora essere chiara quale collocazione assuma sul piano giuridico».

<sup>25</sup> Ancora, L. Pegoraro, *Ruolo della dottrina, comparazione e “legal tourism”*, cit., 223-224.

<sup>26</sup> Letteralmente un «Gummiwort» per K. Wullenweber, *Wortfang. Was die Sprache über Nachhaltigkeit verrät*, in *Politische Ökologie*, 2000, 23.

<sup>27</sup> J. Radkau, «*Nachhaltigkeit*» als Wort der Macht. *Reflexionen zum methodischen Wert eines umweltpolitischen Schlüsselbegriffs*, F. Duceppe-Lamarre, J.I. Engels (a cura di), *Umwelt und Herrschaft in der Geschichte. Environnement et pouvoir: une approche historique*, München, 2008, 135-136.

lo sviluppo economico, il quale rinvia a una determinata impostazione della scienza e della prassi economiche contemporanee; dall'altro lato, il rapporto intergenerazionale, inteso anche come conflitto tra generazioni nell'attribuzione delle risorse. Entrambi gli elementi, se considerati autonomamente, sembrerebbero afferire più al regno delle cause storiche del crescente impatto antropico che non all'orizzonte delle possibili soluzioni.

Alle questioni storico-politologiche dell'affermazione della sostenibilità, si aggiungono poi diverse criticità di ordine logico e dogmatico, le quali inducono parte della migliore dottrina a escludere che si possano affermare veri e propri diritti delle generazioni future<sup>28</sup>, salvo però ammettere – almeno – un dovere delle generazioni presenti alimentato dal principio solidaristico a vantaggio *anche* della posterità. Ciò, però, non risolve o aggira il problema, ma impone uno sforzo maggiore nel tentativo di ricostruire un possibile ordine giuridico della sostenibilità, soprattutto al fine di colmare quella distanza tra realtà e principi che indurrebbe a ritenere soltanto retorico il riferimento al nesso intergenerazionale e allo sviluppo sostenibile.

Per questa ragione, se dall'intreccio di saperi disciplinari distinti, da iniziative internazionali e nazionali è sorto il fascino del principio di sostenibilità, è forse utile continuare a rivolgersi a questa trama di influssi per frequentarne le criticità teorico-applicative e prospettare eventuali soluzioni.

## 2. La questione delle generazioni future

Occorre ora soffermarsi rapidamente sulla genesi del concetto di sostenibilità e sulla problematica della sua traslazione nel discorso giuridico, evidenziando le criticità di ordine logico, se non anche filosofico-giuridico, che caratterizzano una simile operazione.

Come anticipato, gran parte della comunità scientifica – soprattutto con riferimento alla *hard science* – ha identificato lo sviluppo sostenibile in un equilibrio dello sfruttamento delle risorse *over the long term*<sup>29</sup>, ancorando

---

<sup>28</sup> M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in A. D'Aloia, R. Bifulco (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 423 ss. (anche in *Diritto e società*, 2008, 145 ss.); e più brevemente in M. Luciani, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3, 2016, 13-14: «sicché l'idea che staremmo per coprire i nostri discendenti di debiti "n'a tout simplement aucun sens") e infondata sul piano giuridico (perché non è dato identificare alcun soggetto cui imputare quei diritti; perché non si sa neppure se ve ne sarà mai uno; perché non si sa quale delle n generazioni future dovrebbe prevalere una volta che si considerassero partitamente i "diritti" di ciascuna)».

<sup>29</sup> Come si osserva in una *review* della principale letteratura scientifica sugli usi dei concetti di sostenibilità e sviluppo sostenibili: «Sustainability may be defined as the capacity to maintain or improve the state and availability of desirable materials or conditions over the long term. This definition retains the commonly cited characteristics of sustainability and sustainable development as oriented toward the long term, and the basic identification of sustaining any particular conditions or materials as keeping or maintaining them» (L. Harrington, *Sustainability Theory and Conceptual Considerations: A Review of Key Ideas for Sustainability, and the Rural Context*, in *Papers in Applied Geography*, 2, 2016, 3).

quindi la nozione di sostenibilità al rapporto tra generazioni e con ciò facendo proprio l'incontestabile assunto che ogni limite che l'umanità presente s'impone a tutela dell'ambiente sia inteso a vantaggio di un'umanità futura e non necessariamente ancora sorta<sup>30</sup>. Allora, tale statuizione, di indubbio valore etico e di notevole efficacia retorica, ha necessitato di un corollario giuridico, ovvero della traduzione di questa relazione etica tra la generazione presente e quelle future in un rapporto giuridico propriamente inteso<sup>31</sup>. Tuttavia, una simile operazione, anche se già in parte presidiata dal tentativo logico-filosofico di trovare un opportuno fondamento al nesso tra le generazioni presenti e future, ha destato non poche perplessità e mostra tutt'ora, accanto ai pregi indiscussi, alcune falle innocultabili.

D'altronde, la possibilità di servirsi di uno strumentario concettuale, quello giuridico, per consolidare una complessiva intenzione etico-politica non è mai esente da rischi e fraintendimenti. Si osservi, infatti, che la nozione di sostenibilità elaborata in seno alle scienze della vita abbia anch'essa un carattere eminentemente "normativo", così come va evidenziato il suo nesso con i principi sviluppati nel contesto della bioetica<sup>32</sup>. *In primis*, si può far riferimento al principio di non maleficenza (*primum non nocere* o anche *first, do no harm*), che, muovendo dalle differenti formulazioni del giuramento ippocratico, è giunto a imporsi tra i quattro principi della bioetica di Beauchamp e Childress<sup>33</sup>. Questo principio ha guadagnato di recente una nuova e diversa centralità in ambito ambientale: per esempio, nel contesto di ogni *Recovery and Resilience Plan*, anche in virtù della *Technical guidance on the application of "do no significant harm" under the Recovery and Resilience Facility Regulation* adottate dalla Commissione europea nel febbraio 2021 [C(2021) 1054 final]. Eppure, la normatività dei concetti richiamati mostra una natura eminentemente etica o politica, che non necessariamente si adegua – senza ulteriori sforzi – a un trapianto nelle categorie giuridiche.

Tra gli evidenti pregi della nozione di sostenibilità come vincolo in favore delle generazioni future, in ogni caso, spicca il limpido distacco da retoriche naturalistiche: l'ambiente che s'intende difendere non è soltanto la biosfera, che sembrerebbe destinata a superare agevolmente la scomparsa dell'umanità, non avendo sofferto per miliardi di anni della sua assenza. L'ambiente da tutelare è principalmente inteso quale insieme di condizioni idonee alla prosecuzione della vita umana: l'ambiente, in questo senso è

---

<sup>30</sup> Il concetto di generazioni future, allora, si starebbe «imponendo infatti quale paradigma sempre più solido di un percorso normativo che ha l'obiettivo di allineare l'ordinamento giuridico, le sue logiche e i suoi dispositivi al principio dello sviluppo sostenibile» (F. Climenti, *Le "generazioni future" come paradigma interpretativo dell'articolo 9 Cost.*, in *Passaggi Costituzionali*, 1, 2022, 51).

<sup>31</sup> Tra i primi contributi, va segnalato quello di una giurista statunitense: J.C. Tremmel, *Establishment of Intergenerational Justice in National Constitutions*, in J.C. Tremmel (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, 187 ss. Nel medesimo collettaneo, v. anche l'analisi del pensiero di Rawls, di C. Direksmeier, *John Rawls on the Rights of Future Generations*, 72 ss.

<sup>32</sup> Sulla normatività del principio e sul radicamento nel *primum non nocere*, v. ancora L. Harrington, *Sustainability Theory and Conceptual Considerations*, cit., 12.

<sup>33</sup> Il riferimento è a T.L. Beauchamp, J.F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics* [1979], New York, 2001.

soprattutto il “nostro” ambiente<sup>34</sup>. È così che quest’egotica ambizione ha determinato la definizione di un concetto di sviluppo sostenibile quale sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri»<sup>35</sup>, con ciò trascurando ogni riferimento esterno all’equilibrio degli ecosistemi in cui tale «soddisfacimento dei bisogni» avviene. Si tratta di un pregio evidente, perché tale prospettiva può essere avversata per il suo eccessivo antropocentrismo<sup>36</sup>, non già per il suo “buonismo”<sup>37</sup>. Un simile approccio, infatti, si sottrae alla critica di quanti obiettano che il pianeta potrà affrontare cambiamenti radicali del clima, della flora o della fauna: se questa constatazione di storia naturale appare sensata per il pianeta in generale, non sembra altrettanto vero per l’ambiente in cui vive l’essere umano, il quale – ancorché capace di notevoli adattamenti – non è indifferente a radicali sconvolgimenti.

Se però una nozione antropocentrica di ambiente sembra porre al riparo i programmi ambientalisti da ogni critica relativa a loro eventuali intenti *naïve*<sup>38</sup> e naturalisti, essa introduce un attore problematico nella discussione, sul quale sorge più di un interrogativo: appunto, le generazioni future.

Intanto, emerge soprattutto un problema quantitativo: ci si può chiedere chi siano esse, in quale numero si presenteranno, di quanti individui ciascuna sarà formata, ecc.<sup>39</sup>. Poi, sorgono problemi di ordine ontologico: l’umanità non può essere divisa in generazioni, perché essa nasce e muore in continuazione, senza salti ventennali o trentennali. Ancora, possiamo pensare a questioni antropologiche: non si comprende perché i bisogni delle

<sup>34</sup> «Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi», afferma Papa Francesco, nell’enciclica *Fratelli tutti*, 3 ottobre 2020, § 17.

<sup>35</sup> Si tratta della definizione resa dal rapporto Brundtland.

<sup>36</sup> Sul carattere antropocentrico, v. anche R. Bifulco, *Diritti e generazioni future: problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, 29.

<sup>37</sup> Anche sul fronte della pedagogia, per esempio, si osserva che «avere una visione sistemica ed ecologica non è questione di “buonismo”, ma di buon senso; anzi, atteggiamenti ambientalisti di facciata fondati su una supposta benevolenza dell’essere umano nasconderebbero probabilmente una sorta di “neocolonialismo” travestito da missione ecologista, a cui sottenderebbe la medesima logica di uomo dominante e natura sottomessa» (C. Borrelli, *La nostra relazione con la Natura: dalle cause dell’attuale pandemia, agli orizzonti di possibilità quanto mai inattuali dell’educazione esperienziale nature-based*, in Aa. Vv., *Infanzia, famiglie, servizi educativi e scolastici nel Covid-19*, Bologna, 2020). Eppure, è anche noto da tempo l’impatto positivo di un certo “buonismo” ecologista: cfr., per esempio, T.K. Bradshaw, K. Winn, Gleaners, *Do-Gooders, and Balers: Options for Linking Sustainability and Economic Development*, in *Community Development*, 1, 2000, 112 ss.

<sup>38</sup> Sul concetto di matrice psicologica di *naive ecology*, cfr. P. White, *Naive Ecology: Causal Judgments About a Simple Ecosystem*, in *British Journal of Psychology*, 88, 2011, 219 ss.

<sup>39</sup> Quindi, i profili di ordine quantitativo sono duplici: il primo attiene al numero di generazioni (il numero *n* di generazioni su cui, *supra*, sub n. 18, M. Luciani, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale*, cit., 14); il secondo al numero di individui di ognuna di esse (tema che rinvia al problema della sovrappopolazione, su cui subito *infra*, n. 42). In altri termini, «[i]l problema non è banale, in quanto in astratto è impossibile dire quali siano le generazioni da considerare nelle nostre valutazioni di oggi» (A. Celotto, *Art. 9 e diritti delle future generazioni*, in *Passaggi Costituzionali*, 1, 2022, 28).

generazioni future dovrebbero essere commisurati a quelli delle generazioni attuali, poiché è noto che una parte non trascurabile dei nostri bisogni sia destinata a mutare e che le risorse che questa umanità sfrutta non coincidono *in toto* con quelle sfruttate dalle umanità del passato. Anzi, come nelle lucide e paradossali conclusioni di Parfit, si può osservare che l'esistenza dell'umanità futura dipenda anche dai disequilibri prodotti da quella attuale, e che per ogni umanità reale che goda di certi diritti, se ne può ipotizzare una più numerosa, la cui esistenza sarebbe complessivamente migliore anche a costo di diminuire il soddisfacimento dei relativi bisogni<sup>40</sup>.

Inoltre, sul piano propriamente giuridico, l'iscrizione alle future generazioni di veri e propri diritti si connette alla questione più generale della dubbia imputazione di situazioni giuridiche soggettive a un numero ampio di "enti" tradizionalmente non ricompresi nel concetto di persona, dagli altri animali alla natura<sup>41</sup>. E qui non si tratta tanto di paventare il rischio di uno *slippery slope* verso il riconoscimento di diritti a entità astratte, quanto soprattutto di dubitare della opportunità di un'estensione ap problematica di concetti originariamente riferiti a realtà determinate, che sembrano direzionarsi verso orizzonti indefiniti.

È probabile, allora, che la nozione di sostenibilità ora introdotta si fondi su un presupposto inesplicito: lo sviluppo sostenibile deve garantire nei confronti di un'umanità futura (simile nel numero di individui e nella cultura a quella attuale) il soddisfacimento dei bisogni (analoghi a quelli presenti). Se non fosse che una prospettiva così statica è del tutto sconfessata dall'aumento recente e continuo della popolazione umana<sup>42</sup> e dal mutamento di tecnologie e culture, la cui rapidità è essa stessa in crescita<sup>43</sup>. Parrebbe,

---

<sup>40</sup> Quest'ultima, in particolare, è la "conclusione ripugnante", in D. Parfit, *Ragioni e persone* [1984], Milano, 1989, 492 ss.

<sup>41</sup> «Deve trattarsi di soggettività esclusivamente antropomorfe, oppure, come sta sempre più emergendo nel dibattito (anche in pronunciamenti di varie sedi giurisdizionali), di soggettività che ricomprendono al loro interno anche viventi non-umani e, addirittura, entità naturali?» F. Ciamelli, F.G. Menga, *Introduzione. L'interrogazione filosofico-giuridica sugli obblighi verso le generazioni future*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2021, 255. Un simile approccio rende possibili interrogativi via via più ampi: cfr. M.C. Gaeta, *Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e stati dell'America latina*, in *Nuovo Diritto Civile*, 4, 2020, 313 ss. C'è chi tratta i diritti degli animali, dell'ambiente e delle generazioni future in una prospettiva unitaria: cfr. diffusamente A. Pisanò, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, 1 ss., o L. Palazzani, *Introduzione alla biogiuridica*, Torino, 2002.

<sup>42</sup> Infatti, «[i]l perseguimento di uno sviluppo sostenibile qualitativo (con ciò alludendo al miglioramento della qualità della vita umana) implica l'inclusione di due ulteriori profili, entrambi riconducibili al fattore popolazione», il primo dei quali consiste nell'«inerzia in materia di controllo della popolazione mondiale» e il secondo nella constatazione che «la crescita esponenziale della popolazione sottrarrebbe alle generazioni a venire la fruizione di beni e risorse ambientali sempre più erose dai processi demografici» R. Bifulco, *Sovrappopolazione, qualità della democrazia e sviluppo sostenibile*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, Consulta Online*, 2020, 15.

<sup>43</sup> Si pensi al concetto di *disruptive innovation*, apparso in J.L. Bower, C.M. Christensen, *Disruptive Technologies: Catching the Wave*, in *Harvard Business Review*, 1995, 43 ss., poi sviluppato due anni dopo, Id., *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*, Boston, 1997. Un'ampia, completa e recente *review* si ritrova in S.

anzi, che proprio il passato deponga a sfavore di una simile idea di futuro<sup>44</sup>, salvo ipotizzare la fine della storia e l'avvento dell'ultimo uomo<sup>45</sup>.

Neppure appare dirimente la “teoria” (*rectius*, l'ipotesi filosofica) della reciprocità indiretta, del passaggio di testimone tra le generazioni<sup>46</sup>: innanzitutto perché postula un *regressus* (e un *progressus*) *ad infinitum* incompatibili con la storia naturale della nostra specie, immaginando un uomo che esiste da sempre e per sempre; poi, perché presuppone una continuità storica del tutto controintuitiva, dal momento che, infatti, ogni generazione consegna alla successiva un mondo necessariamente diverso da quello che ha ereditato (e chissà che talvolta non sia un bene).

In altre parole, le generazioni non si trasmettono reciprocamente il pianeta, né lo consegnano tal quale lo hanno ricevuto a quelle successive.

E ciò volendo ammettere, per assurdo, che l'umanità sia strutturalmente divisibile in generazioni, e non già soltanto dal punto di vista storico o sociologico<sup>47</sup>. D'altronde, il protagonismo della nozione di generazioni è stato teorizzato – quasi contestualmente – da José Ortega y Gasset<sup>48</sup>, posto a fondamento della teoria sociologica di Karl Mannheim<sup>49</sup>,

---

Si, H. Chen, *A Literature Review of Disruptive Innovation: What It Is, How It Works and Where It Goes*, in *Journal of Engineering and Technology Management*, 2020, 1 ss.

<sup>44</sup> In modo opposto, Porena, afferma che «conoscendo i caratteri delle generazioni che si sono susseguite nel corso dei tempi – siamo in grado, induttivamente, di conoscere di prevedere i caratteri essenziali di quello che ci succederanno» (D. Porena, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, 96).

<sup>45</sup> Il riferimento è chiaramente a F. Fukuyama, *La fine della storia e l'ultimo uomo* [1992], Milano, 1992.

<sup>46</sup> Su cui, U. Pomarici, *Natura umana, intersoggettività, idea del futuro. Alle soglie della responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2021, 262 ss., con riferimento al pensiero di A. Gosseries, il quale sostiene che ogni generazione assume l'obbligo di restituire quanto ha ricevuto dalla generazione precedente a quella successiva, in una sorta di “eterno” passaggio di consegne.

<sup>47</sup> È noto alla storiografia che «[a] partire dal secolo scorso [i. e. l'Ottocento] la successione generazionale non era più un processo di sostituzione dello stesso con lo stesso, ma diventava un rimpiazzare qualcosa con qualcosa d'altro» (così G. Bettin Lattes, *Sul concetto di generazione politica*, in *Rivista italiana di scienza politica*, 1, 1999, 24); nel senso che diversi fattori sociali, complici una nuova retorica della giovinezza, l'avanzamento tecnologico e i rapidi mutamenti culturali, hanno contribuito all'emersione di questa nozione di generazione, utile alla spiegazione di alcuni fenomeni sociali. Un simile processo avrebbe avuto nel '68 la sua acme.

<sup>48</sup> Per esempio, in J. Ortega y Gasset, *El tema de nuestro tiempo* [1932], Madrid, 2002, 48: «Una generación es una variedad humana, en el sentido riguroso que dan a este término los naturalistas. Los miembros de ella vienen al mundo dotados de ciertos caracteres típicos, que les prestan una fisonomía común, diferenciándolos de la generación anterior». Si tratta, quindi, di una teoria radicale e ontologica che non può trovare oggi un accoglimento né sul piano filosofico, né altrove, nonostante il fascino esercitato e la fortuna raggiunta nelle scienze sociali.

<sup>49</sup> K. Mannheim, *Das Problem der Generationen*, in *Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie*, 7, 1928, 157-185 e 309-330, poi in K. Mannheim, *Das Problem der Generationen* [1928], in Id., *Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk*, Berlin, 1964, 509-565, che ha ricostruito un concetto di generazione quale punto medio tra individuo e massa, come uno specifico nesso sociale tra individui che prescinde dalla loro collocazione storica; su questo concetto v. recentemente A.-B. Meinicke, *Karl Mannheim und “Das Problem der Generationen”. Anwendung der Theorie auf die Generation Y*, Göttingen, 2021.

riproposto in chiave filosofica da Martin Heidegger<sup>50</sup>, senza che però, tra queste variazioni sul tema, si possa scorgere una cifra unitiva che consenta un uso disinvolto del termine.

Al contrario, la sovrapposizione delle teorie della generazione testimonia che con un solo termine s'intendano concetti molto diversi, alcuni dei quali del tutto idonei a rappresentare categorie interpretative storiografiche o sociologiche, ma spesso (e proprio perciò) non fruibili in un discorso quale quello giuridico<sup>51</sup>. Si pensi al rilievo della nozione di generazione nella stagione del Sessantotto<sup>52</sup> o al suo impiego attuale con riferimento alle Generazioni X, Y e Z<sup>53</sup>: un uso indispensabile ai fini dell'analisi storica, politica, sociologica o culturale, non però esportabile nelle coordinate teorico-giuridiche, ad esempio al fine di assegnare benefici o diritti a questa o quella generazione. La nozione di generazione qui richiamata, infatti, muove dalla comunanza di alcuni individui rispetto a un elemento identitario, sia esso una specifica formazione, un contesto politico o il contatto con una particolare tecnologia, il vissuto di un certo accadimento (si pensi ai ragazzi del Novantanove, alla generazione del Sessantotto o ai nativi digitali). È del tutto evidente che sia possibile introdurre una simile categoria interpretativa per sottolineare comunanze tra gruppi umani, ma non avrebbe senso ipotizzare rapporti traslativi o giuridici tra l'una e l'altra generazione, intese in quest'accezione.

In breve, l'ipotesi di un passaggio di consegne del pianeta tra una generazione e quella successiva appare paradossale: intanto, perché le generazioni così intese non esisterebbero in senso "ontologico"; poi, perché – pur volendo ammettere tale rapporto (giuridico) intergenerazionale – l'ambiente non è un concepibile come una *res* in proprietà di un gruppo di individui<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Il quale avrebbe a sua volta approfondito il pensiero di Wilhem Dilthey, definendo la generazione come una forma storicamente orientata dell'intersoggettività, ovvero «eine konkrete Form des Mitgeschehens» così, C. Ferencz-Flatz, *Zum Phänomen der „Generation“: Intersubjektivität und Geschichte bei Heidegger*, in *Phänomenologische Forschungen*, 2013, 100.

<sup>51</sup> Nel senso del diritto positivo si pensi, invece, all'impiego del concetto nella storiografia giuridica. Sulla generazione in senso politico, sociologico e del senso comune, v. anche la voce di A. Cavalli, *Generazioni*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, 1994.

<sup>52</sup> Su cui v., per tutti, L.S. Feuer, *The Conflict of Generations: The Character and Significance of Student Movements*, New York, 1969, che ricostruisce un'analisi comparata dei movimenti studenteschi di quella stagione, dalla Germania alla Russia, dai Balcani agli Stati Uniti.

<sup>53</sup> Si può far riferimento, per esempio, per la Generazione Y (i nati tra gli anni '80 e '90) ad A. La Marca, *La "Generazione Y": giovani indecisi che sognano trionfi e vivono tra reale e virtuale*, in *Studium Educationis*, 3, 2011, 73 ss.; per i "veri" nativi digitali, la generazione Z, diffusamente a P. Bignardi, E. Marta, S. Alfieri (a cura di), *GENERAZIONE Z. Guardare il mondo con fiducia e speranza*, Milano, 2018.

<sup>54</sup> Sul punto, si osservi che la Corte costituzionale inizialmente ne aveva fornito questa definizione: «L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene

Almeno in questo senso non sembra neppure di grande ausilio, a ben vedere, il riferimento ai diritti del nascituro<sup>55</sup>, che sarebbero la base giuridico-positiva per ammettere i diritti delle generazioni future. Innanzitutto, perché appare rischioso derivare da una norma eccezionale un principio generale (poiché l'ordinamento riconosce eccezionalmente posizioni giuridiche in favore dei non nati, allora l'intero insieme indistinto dei non nati diventerebbe titolare di diritti fondamentali). Infatti, una simile inferenza sarebbe fallace: anche se l'ordinamento contempla disposizioni relative al genere femminile, ciò non implica un generale principio di discriminazione in base al genere; anche se esistono norme a protezione degli animali, ciò non significa che l'intero regno animale goda di diritti; ecc. Le eccezioni – come tali – raramente ambiscono a fondare principi generali. E, poi, appare non superabile il limite della vaghezza delle situazioni giuridiche ascrivibili alla posterità, incerte nell'*an*, nel *quantum*, nel *quomodo* e persino nel termine *ad quem*)<sup>56</sup>. Per le stesse ragioni, anche sul piano giuridico

---

unitario che l'ordinamento prende in considerazione» (Corte cost., sent. 641/1987). Eppure, la dottrina ha osservato che 'ambiente' sia un termine troppo generico e ambiguo (cfr. già M. Cecchetti, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, 11 ss.); «[d]i conseguenza, proprio perché dipende anche dalle sue componenti, l'ambiente non viene inteso come un oggetto statico, ma in chiave evolutiva e dinamica; inoltre, proprio perché variamente definito, interpretato, plasmato dalle diverse scienze, la sua definizione risulta relativizzata» (così nella voce di F. Costantino, *Ambiente* [Dir. cost.], in *Diritto on line*, Roma, 2014). Questa consapevolezza ha progressivamente indotto la Corte, in sentenze più recenti a rivedere le originarie certezze definitorie: «accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale"» (così per esempio, Corte cost., sent. 12/2009).

<sup>55</sup> I diritti del nascituro, su cui molti fondano l'ipotesi generale dei diritti dei non nati – ivi comprese delle nuove generazioni e. anche D. Porena, *Il principio di sostenibilità*, cit., 91-93 –, sono un tema dibattuto e non è questa la sede per una trattazione adeguata: basti notare che molti subordinano l'insorgenza del diritto alla nascita dell'individuo, sottolineando che si tratti propriamente di mere aspettative di diritto, mentre altri affermano la soggettività del concepito (e cosia chiare lettere il legislatore della legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, all'art. 1, dove «assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»). Sul punto si può richiamare il dibattito sul c.d. diritto a non nascere se non sani (che non esisterebbe, secondo Cass., sez. un., 22 settembre 2015, n. 25767); la vicenda limite che ha messo alla prova le teorie della soggettività del concepito e le teorie della risarcibilità del danno alla salute. Su queste tematiche, v. F. Rinaldi, *La problematica soggettività giuridica del nascituro, con particolare riguardo al diritto a nascer sani: Bioetica di un recente diritto*, in *Dirittifondamentali.it*, 2, 2013, 1 ss. (allora con riferimento a Cass., sez. III, 2 ottobre 2012, n. 16754, che invece aveva affermato tale diritto); sulla risarcibilità, v. anche G. Cricenti, *Meglio non essere mai nati? Il diritto a non nascere rivisitato*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2, 2013, 319-334 e, più recentemente, T. Gazzolo, *Il danno prima della nascita*, in *Politica del diritto*, 4, 2019, 601 ss.

<sup>56</sup> Afferma Spadaro, infatti che «[u]n giurista tradizionale può arrivare a concepire, per esempio e tutt'al più, la tutela del diritto del nascituro all'eredità, in quanto l'aspettativa di quest'ultima appare ravvicinata nel tempo (al massimo nove mesi). Tale aspettativa di solito è protetta dagli ordinamenti positivi e risulta quindi tecnicamente affrontabile. Difficilmente accetterà, invece, di discutere di situazioni giuridiche, attive o passive – relative a soggetti assolutamente vaghi e incerti (non esistendo ancora) e così lontani nel tempo (generazioni future) da apparire – del tutto ipotetiche al pari, del resto, degli

internazionale si registra l'«impossibilità di riconoscere le generazioni future come soggetti di diritto»<sup>57</sup>, poiché la caratteristica irriducibile del “soggetto” è la sua attitudine a essere considerato in quanto entità singola e determinata, e non già plurima e indistinta.

Dunque, «possiamo anche parlare di diritti, ma ciò rimane un vuoto simulacro che copre una realtà popolata di doveri»<sup>58</sup>, poiché non è affatto necessario enucleare un diritto per ogni dovere che si afferma. Le generazioni future allora potrebbero figurare come «“oggetto” indiretto di protezione» presidiato dal dovere dello sviluppo sostenibile<sup>59</sup>, un dovere comune che non richiederebbe il diritto dei posteri. Si potrebbe qui opporre l'obiezione della correlatività, nel senso descritto dallo schema di Hohfeld<sup>60</sup>, cioè eccependo che il diritto sia un correlativo del dovere e che non si possa configurare il secondo, se non in relazione al primo. Tale obiezione, però, appare agevolmente superabile, in almeno tre modi: sia confutando l'assioma della correlatività tra diritti e doveri<sup>61</sup>; sia ammettendo lo schema di Hohfeld e però contemplando un beneficiario del dovere diverso dalle generazioni future (per esempio, la collettività presente); sia proiettando la questione nei termini del “non-diritto”, dell'assenza di diritto ad porre in essere attività non sostenibili<sup>62</sup>; ipotesi che potrebbe configurarsi come concettualmente

---

stessi titolari», preferendo trattare «di un'aspettativa collettiva di genere (umano)» (A. Spadaro, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e società*, 2, 2008, 177 ss. e 196). Altre utili osservazioni in F. Rimoli, *Bioetica. Diritti del nascituro. Diritti delle generazioni future*, in R. Nania, Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. II, Torino, 2006, 527 ss.

<sup>57</sup> S. Pratesi, *Generazioni future? Una sfida per i diritti umani*, Torino, 2007, 39. Nelle pagine immediatamente successive l'autore, muovendo da una nozione relazionale di soggettività, individua nella specie umana e nell'umanità tutta un ipotetico centro di imputazione (41 ss.).

<sup>58</sup> F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010, 158-159.

<sup>59</sup> *Ibidem*, 161. Sul punto anche Id., *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2010, 40-41, dove affermava già il passaggio «dal concetto di sviluppo sostenibile al paradigma dei doveri verso le generazioni future, pur sempre in un quadro di responsabilità e di solidarietà che conferma quanto sia illusoria l'idea del diritto soggettivo».

<sup>60</sup> Possiamo fare riferimento all'ampio saggio di R. Perry, *Correlativity*, in *Law and Philosophy*, 6, 2009, 537 ss.; oppure anche a G. Pino, *Diritti soggettivi. Lineamenti di un'analisi teorica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2009, 1 ss.

<sup>61</sup> Come fa appunto R. Perry, *Correlativity*, cit., 581: «the legal concept of duty encompasses normative commands that exist in the abstract, without correlative rights. The duty of care in negligence law is the prime example».

<sup>62</sup> Nei limiti, anche valorizzando la categoria dell'abuso del diritto come fanno A. Papa, G. Palombino, *Abuso del diritto e responsabilità intergenerazionale: prime note di una riflessione in divenire*, in L. Carpentieri (a cura di), *L'abuso del diritto: evoluzione del principio e contesto normativo*, Torino, 2018, 239 ss. o, G. Palombino, *La solidarietà tra le generazioni nella Carta di Nizza*, in *Rivista AIC*, 3, 2021, 73 ss.; con ogni prudenza relativa anche al suo uso nell'orizzonte costituzionale su cui, cfr. D. Bifulco, *L'abuso del diritto costituzionale un'ipotesi di lavoro*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2018, 55 ss., e G. Silvestri, *L'abuso del diritto nel diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2, 2016, 1 ss. e, soprattutto, con ogni prudenza rispetto all'effettiva utilità della categoria anche in senso generale, basti il riferimento a R. Sacco, *L'esercizio e l'abuso del diritto*, in G. Alpa, M. Graziadei, A. Guarnieri, U. Mattei, G. Monateri, R. Sacco (a cura di), *Il diritto soggettivo. Trattato di diritto civile*, Torino, 2001, 373 ss. Ma, forse, il richiamo potrebbe essere

diversa dal dovere di astensione. La ridondanza di queste considerazioni può indurre a ritenere che il dovere dello sviluppo sostenibile non coincida necessariamente con il diritto dei posteri; che cioè si possa pensare una declinazione giuridica della sostenibilità, senza evocare veri e propri diritti delle generazioni future.

Sia chiaro, la «protezione degli interessi della posterità, anche semplicemente rileggendo in chiave intergenerazionale clausole già esistenti e naturalmente vocate a questa prospettiva» è un forte motore del rafforzamento delle politiche ambientali<sup>63</sup>. Però, il rischio dell'introduzione di clausole troppo vaghe, benché retoricamente efficaci, inficia il potenziale di effettività della dimensione normativa, già così debole nel settore ambientale.

Eppure, superando queste osservazioni, il concetto di generazioni è entrato nel lessico giuridico, in quello costituzionale, in quello comunitario e in quello delle diverse corti che hanno sorretto percorsi argomentativi sulla sostenibilità avvalendosi *anche*<sup>64</sup> del nesso intergenerazionale. Quanto al caso italiano, si pensi soprattutto alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, in diversi luoghi, ha affermato la tutela delle generazioni future<sup>65</sup>, sino poi alle recenti modifiche dell'art. 9 Cost.<sup>66</sup>; ma potrebbe richiamarsi ancora il caso delle *künftigen Generationen* nella giurisprudenza tedesca<sup>67</sup>, sul quale ci si soffermerà successivamente, o quello delle soluzioni istituzionali francesi che andrebbero – o intendevano andare – nella stessa direzione<sup>68</sup>. Su tali riferimenti, enfatizzati da parte della dottrina, si soffermerà nel prossimo paragrafo, nell'obiettivo di ridimensionare la portata del richiamo

---

ultroneo, perché non disporre di un diritto non equivale affatto ad abusarne, né sembra utile concepire in un'indagine con finalità anche definitorie o critico-dogmatiche il diritto soggettivo come una categoria così elastica e onnicomprensiva.

<sup>63</sup> A. D'Aloia, *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. Ciaramelli, F.G. Menga (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Napoli, 2017, 303.

<sup>64</sup> Si osserva che «[l']uso dell'avverbio 'anche' sottolinea, infatti, l'importanza di temperare gli interessi delle generazioni future con quelli delle generazioni presenti, tenendo conto, peraltro, che l'idea delle prime è pur sempre – e inevitabilmente – una proiezione delle seconde» (A. Morelli, *La tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali: le ragioni e le potenzialità di una riforma*, in *Passaggi Costituzionali*, 1, 2022, 34).

<sup>65</sup> Sul punto, perviene a conclusioni diverse da quelle di cui al paragrafo successivo, G. Palombino, *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 2020, 242 ss.

<sup>66</sup> Sull'introduzione di un riferimento nella nostra Carta, v. tra i tanti M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, 310 ss.

<sup>67</sup> Cfr. K. Rath, M. Benner, *Ein Grundrecht auf Generationengerechtigkeit?: Die Relevanz des Klimaschutz-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts für andere Rechtsgebiete mit intergenerationaler Bedeutung*, in *Verfassungsblog.de*, 7 maggio 2021, che registrano una torsione della giurisprudenza, sottolineando la portata espansiva dell'equità intergenerazionale.

<sup>68</sup> Ci si riferisce al Conseil des générations futures, istituito con décret n. 1993-298 dell'8 marzo 1993, che non ha avuto attività significative prima di essere abolito dal décret n. 2003-758 del 30 luglio 2003; una traccia di quest'approccio la si ritrova in istituzioni locali, quali il Conseil des générations futures, che è un organo consultivo indipendente della *Ville* di Parigi, composto da 164 membri rappresentativi della società parigina.

alle nuove generazioni e di illustrarne, invece, la forza retorica e il frequente uso accessorio, *ad adiuvandum*.

### 3. Un richiamo “anche” alle generazioni future

Il concetto di sviluppo sostenibile, talvolta declinato proprio nella formula del rapporto intergenerazionale, ha guadagnato – come già osservato – una fortuna progressiva anche nel lessico legislativo e costituzionale<sup>69</sup>. Questa fortuna, tuttavia, non sembra legittimare una cittadinanza dei diritti delle generazioni future, anche perché i riferimenti alle generazioni future figurano spesso, se non sempre, quali richiami additivi ai parametri cui invece si ancora più solidamente la tutela ambientale, assumendo talvolta le sembianze di mere formule *ad adiuvandum*, se non proprio *ad colorandum*<sup>70</sup>. Bastino alcuni esempi ad illustrare quanto si afferma.

Nel 1994 è stato introdotto nella Costituzione tedesca l'art. 20a GG<sup>71</sup>, relativo alla protezione della natura e degli animali, in cui compare il riferimento alle generazioni future: «*Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung*»<sup>72</sup>.

Si tratta del principale esempio nel contesto europeo di costituzionalizzazione del riferimento alle generazioni future, sul quale anche la letteratura italiana non ha mancato di porre la dovuta enfasi<sup>73</sup>.

In primo luogo, possono essere evidenziate due aspetti. Il primo è che l'intero periodo, composto da una sola proposizione, consti di trentotto parole; un caso davvero singolare se raffrontato al diverso stile, ben più conciso, del testo costituzionale originario<sup>74</sup>. Il secondo dato di rilievo è che questa dichiarazione di principio non figuri tra i diritti fondamentali, ma sia collocata all'interno del titolo dedicato all'organizzazione della Federazione,

<sup>69</sup> Erano 69 le costituzioni che includono secondo lo studio comparativo e il computo, che include anche le 16 costituzioni che si limitano a una menzione nel preambolo, di T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 53, la quale autrice afferma, appunto, una «irresistibile ascesa della sostenibilità nelle recenti costituzioni».

<sup>70</sup> *Ibidem*, 68: Infatti, «la recente comparsa del principio di sostenibilità nelle costituzioni contemporanee è accompagnata da poche luci e molte ombre».

<sup>71</sup> Su cui cfr., per tutti, il commento di A. Epiney, *Art. 20a, Kommentar*, in C. Starck (a cura di), *Das Bonner Grundgesetz, Kommentar*, VI ed., München, 2010, 167 ss.

<sup>72</sup> Corsivo aggiunto. Traduzione: «Lo Stato tutela nel quadro dell'ordinamento costituzionale i fondamenti naturali della vita e gli animali *anche* con responsabilità per le generazioni future, attraverso la legislazione e in conformità alla legge e al diritto, per via del potere esecutivo e della giurisdizione».

<sup>73</sup> Tra i tanti, E. Buoso, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del "Grundgesetz"*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2003, 371-373; I. Nicotra, *Ambiente, sicurezza, generazioni future: i nuovi diritti, oggi*, in *Percorsi costituzionali*, 1, 2010, 90 ss.; D. Amirante, *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, f.s., 2019, 16 ss.

<sup>74</sup> Sul rapporto tra storia e testo costituzionale, cfr. M.G. Losano, *Le costituzioni della Germania post-bellica e i diritti fondamentali*, in *Revista de la Facultad de Derecho*, 2012, 231 ss.

tra la disposizione che afferma la natura di Stato federale democratico e sociale della *Bundesrepublik* e la disposizione rivolta ai partiti politici. Allora, la tutela dell'ambiente è innanzitutto uno *Staatsziel*, un obiettivo dello Stato, e non già – almeno nella collocazione data dal legislatore costituzionale – un principio o un diritto fondamentale<sup>75</sup>, quasi ad avvalorare l'ipotesi che all'affermazione di un dovere dei contemporanei non corrisponda il riconoscimento di un diritto dei posteri.

Ancora, soffermandosi sull'analisi del testo, si può osservare che le espressioni «*nel quadro dell'ordinamento costituzionale*», «*in conformità con la legge ed il diritto*» e «*per via del potere esecutivo e della giurisdizione*» appaiono alquanto ridondanti, *a fortiori* se si considera che l'articolo appena precedente afferma proprio che «*la legislazione è vincolata all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono vincolati alla legge e al diritto*» (art. 20 GG). La dottrina tedesca ha osservato che queste singolari iterazioni mirino proprio a rafforzare – anche in chiave retorica – le possibilità di tutela dei «*fondamenti naturali della vita*»<sup>76</sup> e degli animali, onerando tutti gli attori istituzionali del compito in questione<sup>77</sup>.

L'ultimo elemento su cui soffermare l'attenzione è proprio il riferimento alle *künftigen Generationen*. Complici le singolari difficoltà di traduzione della disposizione in questione, la letteratura italiana non ha sempre rimarcato che la tutela dell'ambiente si giustifichi *anche* con la responsabilità per le generazioni future («*auch in Verantwortung*»), ma non solo in relazione ad essa<sup>78</sup>. In altri termini, le generazioni future non

<sup>75</sup> Tra i tanti, cfr. S. Westphal, *Art. 20a GG – Staatsziel „Umweltschutz“*, in *Juristische Schulung*, 4, 2000, 339; ancora, sempre in riferimento all'art. 20a GG, A. Epiney, *Art. 20a, Kommentar*, cit., 183, che afferma che gli obiettivi dello Stato non siano rivolti all'individuo, ma allo Stato stesso, così che gli individui non possano fondare alcun diritto sugli obiettivi statali; a conclusioni analoghe giunge D. Blasberg, *Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen: das Verhältnis von Art. 14 Abs. 1 und 2 GG zu Art. 20a GG*, Berlin-Heidelberg, 2008, 32.

<sup>76</sup> I *natürlichen Lebensgrundlagen* si riferiscono all'ambiente, mentre una differenza contenutistica tra i termini “fondamenti naturali della vita” e “ambiente” non dovrebbe darsi, secondo A. Epiney, *Art. 20a, Kommentar*, cit., 133.

<sup>77</sup> Lo evidenzia, e., E. Gassner, *Rechtskonkretisierung zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen nach Art. 20a GG*, in *Natur und Recht*, 2011, 320 ss.

<sup>78</sup> La dimenticanza della particella “anche” in alcune traduzioni italiane della Costituzione tedesca appare una vicenda singolare. Si ritrova frequentemente la traduzione «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali», così ad esempio in: R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 133 ss.; G. Scaccia, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *Rivista AIC*, 3, 2017, 10; A. D'Aloia, *Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione*, in *Biolarv Journal*, 2 (S.I.), 2019, 653; Bilancia, *Le Regioni e l'ambiente: elementi comparati nel costituzionalismo europeo contemporaneo*, in *Corti Supreme e salute*, 2, 2019, 340; ancora, in C. Bontemps di Sturco, C. Guerrero Picó, S. Pasetto, M.T. Rörig (a cura di), *Bollettino di informazione sull'attualità giurisprudenziale straniera*, Corte costituzionale, Roma 2010; la scomparsa può farsi risalire al testo a cura di R. Zanon sulla base della traduzione italiana pubblicata in E. Palici Di Suni Prat, F. Cassella, M. Comba (a cura di), *Le Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea*, Padova, 1998. La traduzione in questione parrebbe influenzata dalla versione francese di C. Autexier, M. Fromont, C. Grewe, O. Jouanjan, secondo il fenomeno delle lingue ponte, di cui si riconosce l'opzione per l'aggiunta del gerundio: «Assumant ainsi également sa

sembrano aver affatto un ruolo esclusivo nella *ratio* della norma, salvo quanto si osserverà con riferimento ai recenti sviluppi giurisprudenziali<sup>79</sup>. Anzi, si può sostenere che il *Grundgesetz*, pur avendo accolto le generazioni future nel testo, mantenga come orizzonte di riferimento per la tutela dell'ambiente il presente. Pertanto, l'esempio tedesco dimostra che il riferimento intergenerazionale costituisca un richiamo di sicuro fascino, ma – ancora una volta – tutt'altro che necessario, se inteso a legittimare la cittadinanza di nuovi diritti di posterì.

Né si perviene a una conclusione diversa se si affronta una breve analisi dell'art. 3 della legge colombiana n. 99/1993, rubricato «*Del Concepto de Desarrollo Sostenible*», che pure ha interessato la dottrina italiana<sup>80</sup>.

Qui, ancora una volta, il richiamo a «*el derecho* [al singolare e non al plurale] *de las generaciones futuras*» è introdotto dal connettivo logico 'o', che non può che assumere il significato disgiuntivo inclusivo, quindi nel senso di *vel* e non di *aut*, così da rendere evidente che il riferimento sia inclusivo e, come tale, non diversamente dalla formula della Legge fondamentale tedesca («*auch in Verantwortung*»), retorico più che dogmatico, ridondante più che necessario. Un richiamo inclusivo ribadito dalla Corte costituzionale colombiana anche allorché ha affermato che la deforestazione appaia lesiva dei diritti «*tanto para las generaciones presentes como las futuras*»<sup>81</sup>, confermando implicitamente che il richiamo esclusivo al diritto (o ai diritti) delle generazioni future sarebbe di per sé insufficiente a sostenere l'argomentazione giuridica.

Parimenti, uno sguardo alla giurisprudenza costituzionale italiana, anche quella più incline a supportare la tesi del rilievo delle generazioni future, conforta l'intuizione dell'insufficienza del richiamo alle stesse: per esempio, nella sent. n. 18/2019, in materia di rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, la Corte afferma che «è da sottolineare che la lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale»<sup>82</sup> o che sussistano talora «*possibili*

---

responsabilité pour les générations futures»; ma è presente l'*égalité* (testo disponibile sul sito del Centre juridique franco-allemand, [https://www.bijus.eu/?page\\_id=8099](https://www.bijus.eu/?page_id=8099)).

<sup>79</sup> Sul punto, M. Kleibe, *Der grundrechtliche Schutz künftiger Generationen*, Tübingen, 2014, 35, afferma che l'articolo si basi su una visione antropocentrica, e che la parola 'anche' indica che la protezione delle generazioni future non possa essere l'unico scopo della disposizione. Una traduzione che conservi lo *auch* del testo tedesco, invece, in M. Mancarella, *Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali*, in *Giuristi Ambientali*, 2006, 7.

<sup>80</sup> Secondo cui «[se] e entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades».

<sup>81</sup> Corte Suprema de Justicia de Colombia, STC 4360-2018, § 1.1. [corsivo aggiunto]. All'opposto, S. Bagni, *Le voci (non del tutto inascoltate) della natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in *DPCE online*, 4, 2018, 996, afferma che «il nucleo duro della motivazione è in questo caso il principio di solidarietà, declinato nei confronti della Natura, ma soprattutto delle generazioni future».

<sup>82</sup> Corte cost. 14 febbraio 2019, n. 18, Considerato in diritto, § 5.2. (corsivo aggiunto).

*ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale»<sup>83</sup>; dove pure afferma, però, che «[1]’equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo», così accogliendo la definizione del rapporto Brundtland e, però, avvalorando l’ipotesi che il rapporto intergenerazionale non abbia un peso argomentativo davvero decisivo<sup>84</sup>. Il quadro non dovrebbe essere mutato – infine – nelle nuove disposizioni costituzionali italiane, che impongono la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell’interesse delle future generazioni» (art. 9 Cost.). Si osserva, infatti, «che il legislatore costituzionale ha scelto di non utilizzare espressione nessun riferimento ai diritti dei posteri, troncando alla radice la discussione sulla configurabilità di diritti per soggetti giuridici inesistenti»<sup>85</sup>, anche se c’è chi evidenzia che «un ruolo decisivo può essere assunto dal riferimento ivi operato all’“interesse delle future generazioni”»<sup>86</sup>, pur osservando che il radicamento intertemporale della tutela dei diritti si sarebbe potuto desumere a Costituzione invariata, poiché la protezione delle generazioni future coinciderebbe in parte con la protezione del futuro di quelle attuali. Ciò non deve implicare un giudizio severo nei confronti della novella, né nel senso della sua futilità né in quello di un eventuale nocività<sup>87</sup>, quanto piuttosto una critica volta a un prosieguo dello sforzo intellettuale nella definizione di categorie giuridiche efficaci.*

In ogni caso, quanto alle formule introdotte nei testi costituzionali, ne consegue che più indizi, nei settori e nei contesti più disparati, vadano nella stessa direzione: ‘auch’, ‘o’, ‘anche’, ‘également’ sono tutti lemmi che evidenziano l’opportunità del richiamo alle future generazioni, ma ne tradiscono, forse, la “flebile”<sup>88</sup> vacuità.

#### 4. Lo sviluppo sostenibile come principio egualitario?

La recente revisione additiva dell’art. 9 della Costituzione italiana ha suscitato un significativo interesse nella dottrina costituzionalistica, in

---

<sup>83</sup> *Ibidem*, § 6. e in modo identico nella sentenza della Corte cost. 12 maggio 2016, n. 107, Considerato in diritto, § 4.1.

<sup>84</sup> e., si osserva che «in materia previdenziale la Corte ha per lo più utilizzato l’equità intergenerazionale come argomento *ad adiuvandum* per giustificare le scelte austere dei governi» (M. Rospi, *L’equità intergenerazionale, la «disobbedienza civile» e il principio democratico alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale e in materia di equilibrio di bilancio*, in *PA Persona e Amministrazione*, 1, 2021, 769).

<sup>85</sup> L. Cuocolo, *Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell’ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, 2, 2022, 1080.

<sup>86</sup> F. Gallarati, *Tutela costituzionale dell’ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCE online*, 2, 2022, 1108.

<sup>87</sup> E. Mostacci, *Proficuo, inutile o dannoso? Alcune riflessioni a partire dal nuovo testo dell’art. 41*, in *DPCE online*, 2, 2022, 1124.

<sup>88</sup> Il richiamo è al volume di F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana*, cit.

relazione ad aspetti disparati<sup>89</sup>: la modificabilità dei principi fondamentali<sup>90</sup>; i riferimenti ai concetti di ambiente, biodiversità ed ecosistema<sup>91</sup>; l'opportunità dell'inserimento di una riserva di legge in tema di tutela degli animali<sup>92</sup>; infine, il richiamo all'equilibrio intergenerazionale racchiuso nella formula «anche nell'interesse delle future generazioni», che più attrae la nostra indagine. Ciascuno degli aspetti citati ha una ricaduta sull'interpretazione di quest'ultima formula.

Sul fronte della modificabilità dei principi supremi, è chiaro, ad esempio, che un'interpretazione fortemente innovativa delle formule introdotte conduca al rischio del superamento dei limiti al potere di revisione costituzionale. Da un lato, cioè, l'irruzione di valori totalmente nuovi e impreveduti evocherebbe persino l'esercizio di un potere costituente<sup>93</sup>; dall'altro, l'ipotesi di una mera, «espressa e testuale canonizzazione» di valori già coltivati dalla giurisprudenza costituzionale consentirebbe piuttosto di affermare che «nulla è stato tolto e poco o nulla è stato aggiunto»<sup>94</sup>. Se ciò vale in generale, è lecito ritenere che valga anche per il riferimento alle future generazioni.

Quanto ai problemi definitivi relativi a «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi», escludendo che il legislatore costituzionale abbia introdotto un insieme indistinto di iterazioni, quasi un pleonaso, bisognerà delimitare i concetti, interrogandosi innanzitutto su quali saperi, diversi dal diritto, siano

---

<sup>89</sup> Sin dalla prima deliberazione della proposta di legge costituzionale: v., diffusamente e tra i vari, il *paper Ambiente e Costituzione: appunti sulla riforma in itinere*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, con i commenti di L. Cassetti, A. Lucia de Cesaris, G. di Plinio, T.E. Frosini, I.A. Nicotra, F. Rescigno.

<sup>90</sup> Osservando, per esempio, che «se è senz'altro innegabile che la revisione in esame si configuri come la prima nella storia repubblicana a realizzare un intervento di modifica sui primi dodici articoli, tale elemento non può certo essere ritenuto decisivo [...] per ipotizzarne addirittura il potenziale contrasto con i limiti che si impongono al potere di revisione costituzionale, ossia con quei «principi supremi» (M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2022, 142); oppure, in chiave critica, contestando proprio il metodo della revisione, perché «con la modifica dell'art. 9 si sfata quello che era considerato un tabù costituzionale, e cioè che non si modificano i principi supremi» (T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, 2.).

<sup>91</sup> Sulla «individuazione di un'apparente pluralità di oggetti "nuovi"», cfr. le considerazioni critiche di ordine concettuale e propriamente giuridico, ancora in M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 131-132.

<sup>92</sup> Ambendo così a spostare «la rilevanza dal piano dei meri elementi giustificativi di scelte di politica legislativa rientranti nella totale discrezionalità legislativa (secondo la logica dei beni non incompatibili con la Costituzione, che di fatto lasciava al legislatore la scelta del *se* e del *quantum* tutelare), a quello dei principi teleologicamente orientati che il legislatore deve attuare» (A. Valastro, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal*, 2, 2022, 279).

<sup>93</sup> Più in generale, in tema di revisione dei principi, si osserva che «la Carta sia aggiornata nel senso della inclusione, in *melius*, sì da non risultare comunque intaccata la fedeltà alla sua matrice originaria ed anzi da essere reso ancora più saldo il legame con questa, prescindendo dunque dal dato meramente esteriore dell'ampiezza della innovazione» (A. Ruggeri, *Tre questioni in tema di revisione costituzionale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2, 2018, 2).

<sup>94</sup> D. Porena, «Anche nell'interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 1° giugno 2022, 124.

coinvolti in tale operazione. Ciò richiede di valutare se, almeno nelle intenzioni del legislatore storico, sia stato adottato un lessico propriamente giuridico, o se piuttosto l'influsso debba essere cercato altrove. E anche questo tema mostra una ricaduta evidente sull'analisi della clausola intergenerazionale, come pure – probabilmente – sulla scelta del termine 'interesse' per qualificare il vantaggio dei posteri<sup>95</sup>. Si vuole sostenere, cioè, che la revisione additiva del testo costituzionale mostri i chiari segni di un trapianto di concetti e termini che presentano quei caratteri di transnazionalità e interdisciplinarietà di cui si è detto: ciò non comporta che essi restino oggi esterni all'orizzonte del diritto, ma occorre evidenziare che la loro genesi eterodossa possa determinare criticità al momento della traduzione in categorie giuridiche.

Sulla base di queste considerazioni che attengono alla genealogia delle formule introdotte e ai meccanismi di trapianto che caratterizzano il formante culturale del diritto, sia con riferimento alla politica del diritto (costituzionale) che alla dottrina e alla giurisprudenza coinvolte nel processo ermeneutico, sorge l'opportunità di un confronto comparato con ordinamenti che hanno conosciuto esperienze analoghe. Ebbene, anche se riferimenti alle generazioni future possano ritrovarsi in testi costituzionali distanti nel tempo e nello spazio (si pensi al preambolo della costituzione della Papua Nuova Guinea del 1978<sup>96</sup>), il riferimento al caso tedesco appare opportuno, se non proprio necessario: innanzitutto, per l'esplicita ispirazione tedesca del dato testuale italiano; poi, perché gli sforzi interpretativi compiuti nel sistema tedesco potrebbero illustrare possibili vie anche per il contesto italiano.

L'introduzione nel disegno di legge costituzionale della formula intergenerazionale, infatti, nelle intenzioni dei proponenti «riecheggia quella dell'articolo 20a della Costituzione tedesca»<sup>97</sup> e ciò consente senza dubbio di ascrivere la sua presenza al fenomeno del trapianto giuridico, propriamente inteso<sup>98</sup>. Inoltre, come anticipato, l'esperienza tedesca ha solo recentemente individuato nell'equilibrio intergenerazionale di cui all'art. 20a GG un parametro di costituzionalità delle leggi in materia ambientale, dopo un ventennio di silente vigenza della disposizione.

Nella decisione del primo Senato del *Bundesverfassungsgericht* del 23 marzo 2021 (il cd. caso Neubauer), infatti, il riferimento alle *künftigen*

---

<sup>95</sup> *Ibidem*: «A quali precisi bisogni dovrebbe essere agganciato questo interesse di cui parla l'art. 9? Alla soddisfazione di quali beni della vita dovrebbe mirare?».

<sup>96</sup> Il riferimento è diffuso, ma basterebbe richiamare il penultimo paragrafo del preambolo (lett. *d*) che stabilisce il dovere «to protect Papua New Guinea and to safeguard the national wealth, resources and environment in the interests not only of the present generation but also of future generations».

<sup>97</sup> Così nella *Relazione* di P. Maiorino, 1° Commissione permanente del Senato (Affari costituzionali), 25 maggio 2018, 4-5. La formula non era presente nell'A.S. 83/2018, ma è frutto dell'emendamento di cui all'A.S. 938/2018 di S. Collina e altri.

<sup>98</sup> Sul tema dei trapianti, in chiave storico-giuridica, cfr. il contributo di M.T. Fögen, G. Teubner, *Rechtstransfer*, in *Rechtsgeschichte*, 7, 2005, 38 ss.; nonché più recentemente, L. Foljanty, *Legal Transfers as Processes of Cultural Translation: On the Consequences of a Metaphor*, Frankfurt am Main, 2015, 89 ss.

*Generationen* ha determinato la “incompatibilità costituzionale”<sup>99</sup> di alcune disposizioni del *Bundes-Klimaschutzgesetz*<sup>100</sup>. In breve, le riduzioni di emissioni programmate al fine ultimo della neutralità climatica nel 2050 avrebbero determinato una eccessiva sproporzione tra le rinunce prospettate nel breve periodo e i conseguenti maggiori oneri nel medio e lungo periodo: troppi pochi vincoli per la generazione attuale e un peso eccessivo per quelle future. La decisione è stata accolta con favore dalla letteratura costituzionalistica tedesca che ne ha evidenziato gli aspetti innovativi: alcuni, per esempio, discutono di un eventuale *ökologischer Verfassungswandel*<sup>101</sup>, notando che l’individuazione di nuovi diritti soggettivi in disposizioni esterne al catalogo formale dei diritti abbia una portata tale da potersi qualificare come un cambiamento della costituzione; altri si soffermano sulla nuova concezione di una *Generationengerechtigkeit*, e sulle relazioni critiche tra questo proposito e i vincoli di bilancio<sup>102</sup>; altri, ancora, osservano che la decisione, oltre a essere un *Meilenstein* per la protezione dell’ambiente, definisca una nuova dogmatica generale in cui si possano rinvenire le condizioni per un «Recht auf generationengerechte Ausgestaltung des Rechts»<sup>103</sup>, un diritto soggettivo alla progettazione giuridica orientata alla giustizia intergenerazionale. Un eguale favore ha raggiunto anche la letteratura italiana, dove per altro ci si è soffermati, quanto alla postura della Corte tedesca, sulla specifica «funzione della giurisdizione costituzionale soprattutto nella salvaguardia della cooperazione internazionale e nell’applicazione dei vincoli che ne derivano, in conformità con i diritti fondamentali»<sup>104</sup>.

Un simile risultato sembrerebbe indebolire, almeno nelle apparenze, le perplessità avanzate circa il ricorso più retorico che effettivo alle generazioni future. Non v’è dubbio che la sentenza tedesca costituisca un punto di svolta

---

<sup>99</sup> Si tratta di una *Unvereinbarkeitserklärung*; tecnica decisoria su cui v., per esempio, il commento di M. Graßhof, in D.C. Umbach, T. Clemens, F.-W. Dollinger (a cura di), *Bundesverfassungsgerichtsgesetz: Mitarbeiterkommentar und Handbuch*, Augsburg, 2005, 977. Infatti, dal dispositivo della sentenza (§ 267): «Steht eine Norm mit dem Grundgesetz nicht in Einklang, ist sie grundsätzlich für nichtig zu erklären (§ 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG). Etwas anderes gilt jedoch in den Fällen, in denen die Nichtigerklärung einer Norm zu einem Zustand führt, welcher der verfassungsmäßigen Ordnung noch fernere stünde. Das Bundesverfassungsgericht belässt es dann bei einer Unvereinbarkeitserklärung und ordnet in der Regel gleichzeitig die Weitergeltung der entsprechenden Normen für einen bestimmten Zeitraum an».

<sup>100</sup> Una sintesi efficace della vicenda è in F. Cittadino, *Il caso Neubauer e la recente riforma dell’art. 9 Cost.*, ne *LaCostituzione.info*, 14 luglio 2022.

<sup>101</sup> «Die Auslegung von Art. 20a GG als subjektives Recht abseits des Grundrechtskatalogs und ohne Änderung von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG wäre sicherlich (momentan) als zu starke Abweichung vom Willen des verfassungsändernden Gesetzgebers zu bewerten; und würde nicht mehr unter die Figur des Verfassungswandels fallen» (A. Boehl, *Ein ökologischer Verfassungswandel?*, in *Verfassungsblog.de*, 10 maggio 2022).

<sup>102</sup> L. Martin, *Generationengerechtigkeit und Fiskalpolitik*, in *Verfassungsblog.de*, 18 maggio 2022.

<sup>103</sup> Così, K. Rath, *Ein Grundrecht auf Generationengerechtigkeit?*, cit., 4.

<sup>104</sup> J. Jahn, *Rafforzare la tutela dell’ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Giurisprudenza straniera Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2022, 57.

per diverse questioni dogmatiche: *in primis*, proprio per l'espansione del catalogo dei diritti fondamentali; dunque, per la funzione che il Tribunale costituzionale si attribuisce nella ponderazione delle politiche ambientali, mediando tra obiettivi internazionali, diritti dei singoli e prerogative del legislatore nazionale e proiettando il test di proporzionalità in una dimensione radicalmente nuova. Tutti questi aspetti interessano – per la loro specificità – soprattutto il sistema tedesco, anche se non può escludersi che problemi simili possano riguardare anche gli eventuali e futuri interventi in materia ambientale della giustizia costituzionale italiana (si pensi soprattutto alla funzione della giustizia costituzionale e al rapporto con le fonti internazionali).

Tuttavia, proprio il significato che il *Bundesverfassungsgericht* ha attribuito alla formula intergenerazionale induce a consolidare la prospettiva critica che qui si frequenta. Intanto, le criticità sono ribadite dalla puntuale iterazione della particella aggiuntiva nel testo della sentenza, «*auch mit Blick auf die künftigen Generationen*»<sup>105</sup>. Inoltre, in modo dirimente, il Tribunale precisa che «i denunciati non stanno rivendicando i diritti di persone che non sono ancora nate o addirittura di intere generazioni future. Queste non hanno diritti fondamentali soggettivi [...]. Piuttosto, i denunciati invocano i propri diritti fondamentali»<sup>106</sup>. In altri termini, la dimensione intertemporale della giustizia ambientale non è fondata sull'esistenza indeterminata delle generazioni future, quanto invece sul diverso peso che gli obblighi ambientali avrebbero avuto sulle generazioni presenti che – probabilmente – avrebbero subito nel futuro gli effetti di una distribuzione sproporzionata dei limiti alle emissioni. Ciò è reso possibile dalla semplice inferenza secondo cui le generazioni presenti e più giovani saranno chiamate a sostenere i ritardi attuali delle politiche ambientali, prevedibilmente, in un futuro prossimo e determinato.

Non si trarrebbe allora dei diritti delle generazioni future, né soltanto del dovere solidaristico dell'umanità presente verso quella futura, ma soprattutto dei diritti futuri delle generazioni presenti; i quali mostrano una più agevole riconduzione alle categorie dogmatiche della teoria generale del diritto, oltre a consentire un interessante aggiramento del problema della legittimazione ad agire e dell'azionabilità dei diritti dei posteri.

Queste considerazioni, inoltre, implicano un radicamento della giustizia intertemporale e ambientale nei principi personalista ed egualitario, con un' enfasi assai minore sul fronte della solidarietà intergenerazionale. La decisione del caso Neubauer, allora, può essere un utile riferimento per la soluzione di questioni ermeneutiche che, per la loro generalità, si prestano a un confronto comparato, anche prospettando un'eventuale convergenza delle corti italiane verso risultati interpretativi analoghi o che, comunque, insistano sulla dimensione diacronica dei diritti fondamentali, sulla proporzionalità intertemporale delle politiche ambientali e, da ultimo, sulla sostenibilità intesa innanzitutto come giustizia ambientale distributiva.

---

<sup>105</sup> Diffusamente, ma così per esempio al § 2.e dei *Leitsätze* (corsivo aggiunto).

<sup>106</sup> Traduzione nostra del § 109: «Dabei machen die Beschwerdeführenden nicht etwa die Rechte noch nicht geborener Menschen oder gar ganzer künftiger Generationen geltend. Diesen kommt keine subjektive Grundrechtsberechtigung zu [...]. Die Beschwerdeführenden berufen sich vielmehr auf ihre eigenen Grundrechte».

## 5. Il futuro delle generazioni presenti

Gli sviluppi non incoraggianti della questione ambientale ci possono indurre a riconsiderare la questione sotto una luce diversa. Di fronte agli effetti dell'impatto antropico sull'ecosistema, «ci si trova a dover ripensare all'orizzonte temporale della sostenibilità, riferendolo sincronicamente alla generazione presente»<sup>107</sup>. È così che il tentativo di ricostruire una dimensione intertemporale della sostenibilità, pregevole ancorché fortemente limitato dai termini ai quali si ancorava, ha iniziato a vacillare o, purtroppo, a dover fare i conti con un concetto di sostenibilità declinato al presente.

Due fattori, infatti, incrinano significativamente la prospettiva che abbiamo ora descritto criticamente, tendente a declinare la sostenibilità soprattutto come diritto delle generazioni future.

Il primo e più evidente dei fattori consiste proprio nel progressivo inveramento di un'incidenza sempre più percepibile dell'impatto dell'economia umana sull'ambiente. L'impatto antropico che era una volta prospettato soprattutto come un danno in futuro, percepibile come tale solo dalle generazioni future, ha guadagnato una sua preoccupante attualità<sup>108</sup>. Ciò chiaramente sposta il *focus* dal futuro al presente, determinando una discontinuità con la definizione di sviluppo sostenibile del rapporto Brundtland del 1987.

Dall'altro lato, però, la collocazione nel tempo presente del danno ambientale non sembra coinvolgere – allo stesso modo – tutta l'umanità nel suo complesso. Ci sono, come sempre, differenze ideologiche, culturali, se non anche politiche, che consentono di affermare una diversa distribuzione della preoccupazione ambientale<sup>109</sup>. Però, la variabile principale cui sembra correlarsi l'interesse verso l'ambiente è di ordine generazionale. Cioè, pur seguitando a disconoscere una nozione ontologica di generazioni, si può ammettere quella declinazione culturale e sociologica della nozione suggerita dalle scienze umane<sup>110</sup>, e si deve riconoscere così che, tendenzialmente, il problema ambientale interessa molto più i giovani che i meno giovani<sup>111</sup>, come peraltro attestato dalle motivazioni del

---

<sup>107</sup> Così A. Rinaldi, nell'introduzione al collettaneo frutto della comune riflessione con i coautori, D. Garofalo, Pardolesi, A. Rinaldi, *Il DJSGE e la sfida dello sviluppo sostenibile*, in *I Simposio dei dottorandi sul tema dello sviluppo sostenibile*, Bari, 2020, 16.

<sup>108</sup> Per un'analisi del rapporto tra generazioni, ora in chiave sociologica, v. diffusamente in G. Bettin Lattes (a cura di), *Giovani jeunes jóvenes: rapporto di ricerca sulle nuove generazioni e la politica nell'Europa del Sud*, Firenze, 2001.

<sup>109</sup> Si potrebbe far riferimento a un'Indagine sullo stile di vita sostenibile degli Italiani – 2020, del 6° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, del gennaio 2020, che attesta una diversa distribuzione della sensibilità nella popolazione italiana, ma una varietà di fonti conferma quest'intuizione del senso comune.

<sup>110</sup> La stessa indagine registra una maggiore sensibilità e una migliore informazione della c.d. Generazione Z, ma lo stesso vale in generale per le donne, i laureati, i possessori di animali domestici e la popolazione professionalmente attiva.

<sup>111</sup> Cfr., tra le varie, *Adolescenti come Greta Thunberg, sempre più sensibili alla sostenibilità ambientale*, in *Ansa.it*, 30 settembre 2021; oppure il rapporto relativo a una ricerca promossa in collaborazione con l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, su cui cfr. *La carta della sostenibilità è in mano ai giovani*, ne *la Repubblica*, 6 giugno 2021. Un quadro

*Bundesverfassungsgericht* nel caso Neubauer. E ciò non solo per le considerazioni utilitaristiche già evocate, nel senso che la popolazione giovane percepirà il problema nel corso della sua vita maggiormente rispetto a quanto lo farà (o non lo farà) la popolazione meno giovane. Ma proprio perché la sensibilità ambientale è entrata nelle prospettive culturali che caratterizzano le fasce più giovani della popolazione, al pari di quanto sia avvenuto per nuove forme di sensibilità una volta ignote. Basti citare il fronte dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, se non anche quello delle differenze etniche o della disabilità <sup>112</sup>.

D'altronde è proprio la contemporaneità, sin dal XIX secolo, ma con forza ancora maggiore dal Secondo dopoguerra, ad aver accentuato il tema del conflitto intergenerazionale. Ed è nel contesto culturale del conflitto tra generazioni che è sorta – tra l'altro – la definizione del rapporto Brundtland; la quale definizione, dunque, ha un'origine marcatamente segnata dal clima culturale che la ha prodotta.

In questo senso si può sostenere che nelle generazioni più inclini e vicine a misurarsi con le questioni ambientali sorgano nuove sensibilità e, insieme, nuove prospettive. Così, si assiste a una progressiva torsione culturale, se non anche antropologica, con la quale l'umanità inizia a ridefinire la propria postura nei confronti del mondo, sia nel senso di predisporre un intervento più disinvolto sulla propria "natura", sia nel senso di cogliere la maggiore responsabilizzazione conseguente al maggior potenziale tecnologico a disposizione. È, infatti, la tecnologia che, attribuendo nuovi poteri, ascrive nuove responsabilità, anche nei confronti della conservazione o, meglio, della produzione dell'ambiente (umano). Emerge, perciò, che la nozione (antropocentrica) di ambiente possa rinviare anche alla costruzione di un ambiente idoneo, e non già soltanto alla preservazione di qualcosa che appare già irrimediabilmente corrotto. Si tratterebbe, in tal senso, di un attuale e doveroso programma di interventi, che non richieda il riferimento all'indistinto insieme dei posteri, ma che faccia leva sulle sensibilità sempre maggiori che si riscontrano in un presente coinvolto da grandi cambiamenti. Così, anche la recente giurisprudenza tedesca cui si è fatto richiamo ricostruisce una possibile nozione di sostenibilità, declinata nel presente e ispirata al principio di eguaglianza tra le generazioni presenti.

Quindi, se appare superfluo o a volte retorico riferirsi soltanto al futuro, è però ancora utile parlare di generazioni. Qui, però, l'evocazione delle generazioni (presenti e non future) non è da intendersi soltanto nel senso della loro soggettività giuridica, ma anche nell'accezione sociologica e politologica utile a spiegare orientamenti e sensibilità differenti.

Sullo sfondo va poi rimarcata la pregnanza etica del tema, senza che la confutazione della categoria di un diritto delle generazioni future sia confusa con l'indifferenza verso la questione <sup>113</sup>. Anzi, occorre *a fortiori* sondare ogni

---

è nel report *#YouthStats: Environment and Climate Change*, consultabile sul sito dell'ONU, (<https://www.un.org/youthenvoy/environment-climate-change/>).

<sup>112</sup> Su cui, v. da ultimo F. Girelli, *La disabilità e il corpo nella dimensione costituzionale*, in *Consulta Online*, 2021, 533 ss.

<sup>113</sup> «Al contrario, possiamo riconoscerci in una significativa relazione prima morale e poi politica con le generazioni future, anche e soprattutto lontane: o in chiave di obbligo a proteggerle, o in chiave di responsabilità e cura per esse (per la filosofia morale sono

via giuridica che affronti il tema dell'alternativa<sup>114</sup> tra presentismo delle istanze democratiche, opportunamente concentrate sul consenso e sui bisogni di oggi, e tutela delle generazioni future, che non soltanto non sono rappresentate (né forse sono rappresentabili da quelle presenti<sup>115</sup>), ma che spesso sono le principali controinteressate delle scelte sbagliate (e però, anche le beneficiarie di quelle giuste)<sup>116</sup>.

Il pericolo principale, allora, consiste nel proiettare lo schema del diritto soggettivo e, quindi, anche l'esigenza di soddisfazione di bisogni sempre crescenti (e soddisfatti oggi per una sola parte della popolazione umana) verso un infinito indistinto, in una sorta di regresso che non coglie le diseguaglianze del presente, quasi che la soluzione prospettata voglia insistere e forse identificarsi con la causa del problema. Se infatti il diritto soggettivo muove dalla necessità della soddisfazione dei bisogni di fatto cui esso corrisponde, l'equilibrio della postura delle nostre comunità nei confronti dell'ambiente non può chiudersi nello schema del bisogno individuale, ma deve insistere sui limiti entro cui esso possa essere ricompreso o, se si preferisce, su una nozione più complessa, collettiva ed egualitaria del rapporto tra bisogni, sfruttamento e allocazione delle risorse. Né può omettersi, anche sul piano giuridico, la centralità della questione della distribuzione dei costi della transizione ecologica, poiché quest'obiettivo così generalmente condiviso potrebbe gravare in modo iniquo sui consociati e offrire forti vantaggi speculativi per un nucleo ristretto di beneficiari<sup>117</sup>.

Allora, la crescente attualità della questione ambientale e il progressivo accrescimento di sensibilità verso modelli di sviluppo sostenibile possono consentire una diversa valutazione dei termini della questione, forse

---

due percorsi distinti)» F. Cerutti, *Democrazia e/o generazioni future*, in *Il Mulino*, 3, 2012, 393.

<sup>114</sup> *Ibidem*, 390: «la democrazia, così come si è venuta sviluppando, non può nel suo sistema albergare la cura per le generazioni future, e che questa resta affidata a componenti ademocratiche della politica. Si pensi fra queste alle autorità contro-maggioritarie, dalle Corti agli Ombudsman, in quanto istanze di riequilibrio della decisione parlamentare o governativa».

<sup>115</sup> C'è chi invece sottolinea che «il carattere “fanzionale” della rappresentanza politica degli interessi delle generazioni future, al pari di quello delle generazioni presenti, è utile al superamento delle maggiori critiche che ha incontrato, nel corso del tempo, la pensabilità di una responsabilità intergenerazionale» (*La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, ne *La Rivista “Gruppo di Pisa”*, 3, 2022, 16; con richiamo anche ad A. Morelli, *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2021). Un simile approccio appare condivisibile nella misura in cui postula che «quella delle generazioni future è una finzione» (A. Morelli, cit., 86); mentre è discutibile che tale *fictio iuris* possa essere accostata alla rappresentanza politica delle generazioni presenti: a meno di non voler credere (e a volte, forse, constatare) che non ci sia una relazione “reale” tra rappresentanti e rappresentati.

<sup>116</sup> Cionondimeno, il concetto di generazioni future, «che appare aberrante e ambiguo per il costituzionalista interno risulta, infatti, per il comparatista, un importante avanzamento nell'ottica del superamento di quella “furia del presente” di cui è vittima il legislatore» (E. Buono, *Un adeguamento notarile. La riforma costituzionale italiana in prospettiva comparata*, in *Passaggi Costituzionali*, 1, 2022, 93).

<sup>117</sup> Alcune considerazioni sul tema, in G. Preterossi, *Senza freni. La de-costituzionalizzazione neoliberale*, in *Teoria politica*, 9, 2019, 31 ss.

rinunciando alla pretesa di includere le generazioni dei non nati nell'orizzonte del diritto (e dei diritti) e, invece, concentrandosi un po' di più sulla voce altrettanto flebile e spesso inascoltata di molte delle generazioni dei vivi<sup>118</sup>. Se questo processo non può fare affidamento soltanto ai richiami a una posterità indefinita, ben più opportuni sembrano i tentativi di ridefinire le categorie concettuali dei rapporti proprietari<sup>119</sup> nel complessivo ripensamento di un assetto dell'ordinamento in cui economia e ambiente, come suggerisce l'etimologia della prima, coincidano anziché confliggere<sup>120</sup>. Però, tale coincidenza, anche se non può servirsi dell'appello alle generazioni future, deve sostenersi sul pilastro dell'eguaglianza, sapendo che la tutela dell'ambiente, privata dell'equità, rischia di essere soltanto «giardinaggio»<sup>121</sup>.

---

<sup>118</sup> Infatti, è stato ribadito che «è assai difficile configurare diritti soggettivi – o anche solo interessi legittimi pretensivi – per persone non nate, soggetti futuri ed indeterminati. Nessun interesse futuro può essere assicurato se esso appare giuridicamente indeterminato. Ecco perché è assai meglio puntare sulla responsabilità delle generazioni presenti. Imponendo limiti e/o obblighi per comportamenti ecosostenibili» (L. Pardi, *La revisione costituzionale: dai maxifallimenti alle microriforme*, in *Passaggi Costituzionali*, 1, 2022, 70, con richiamo a G. Azzariti, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2020). Il richiamo alle generazioni future si connota, probabilmente, per quel comune tratto di depoliticizzazione della dimensione costituzionale che s'impone sempre più diffusamente (sul punto, cfr. G. Romeo, *What's Wrong with Depoliticisation?*, in *European Law Open*, 1, 2022, 168-177).

<sup>119</sup> Cfr. R. Briganti, *Dimensione costituzionale dei beni comuni tra principi, regole e prassi*, in *Nomos*, 2, 2019, 1 ss. o la voce di A. Lucarelli, *Beni comuni*, in *Digesto delle Discipline pubblicistiche*, Milano, 2021, che individua proprio nei beni comuni «le risorse destinate alla soddisfazione dei diritti fondamentali e allo sviluppo della persona umana, anche nell'interesse delle generazioni future», cfr., diffusamente, anche A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico*, Roma-Bari, 2013.

<sup>120</sup> G. Sciancalepore, *Le dimensioni della sostenibilità*, cit., 7-8, evidenzia appunto la necessità di declinare la questione ambientale insieme con quelle sociali, in una nuova visione complessiva dell'economia.

<sup>121</sup> «Ecologia sem luta de classes è jardinagem» è una celebre affermazione attribuita a Chico Mendes.